

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3535} —

DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)**

**E COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)**

Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione dei prezzi medi europei di tali prodotti

Presentato il 28 febbraio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 14, venne disposto l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi in modo da soddisfare l'esigenza di aumentare il gettito di tali tributi, nello ambito di una più ampia manovra economica. Per effetto del provvedimento il prezzo di vendita al consumo della benzina *super* veniva fissato in lire 1.400 al litro e quello della benzina normale in lire 1.350 al litro; corrispondentemente e proporzionalmente subivano un effetto di aumento i prezzi dei prodotti petroliferi assoggettati alla medesima imposizione fiscale della benzina (benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e petrolio diverso dal lampante) nonché i prezzi dei prodotti tassati con aliquota agevolata. Del pari, all'aumento della imposta di fabbricazione, seguiva l'aumento del prezzo di vendita anche degli oli da gas (gasolio), che — per quanto riguarda l'uso per autotrazione — veniva fissato a lire 760 al litro, nonché di quello del petrolio lampante.

Successivamente le variazioni intervenute, in misura rilevante sui prezzi del greggio, hanno mutato profondamente le condizioni di approvvigionamento presso i mercati internazionali da parte degli operatori del settore ed il mercato interno è stato caratterizzato dalle frequentissime ripercussioni delle variazioni negative dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi: come è noto infatti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi nei mercati europei costituiscono un parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi interni e vengono recepite allorché comportano aumenti o riduzioni dei prezzi massimi di almeno 5 lire/litro (deliberazione della Giunta del Comitato in-

terministeriale dei prezzi del 21 febbraio 1985). È così accaduto che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 699 del 1985 sono state recepite sei variazioni di prezzo per quanto attiene alle benzine e sette per quanto attiene agli oli da gas con la conseguenza che i relativi prezzi di vendita sono diminuiti, stabilendosi attualmente a lire 1.280 e lire 1.230 rispettivamente per la benzina *super* e per la benzina normale (prezzi questi pari a quelli del 17 marzo 1984) e a lire 626 per il gasolio per uso di autotrazione (prezzo superiore di una lira rispetto a quello praticato il 26 luglio 1984).

La flessione dei prezzi ha già determinato un sicuro beneficio sia per le imprese sia per i consumatori: si tratta ora, anche nella prospettiva di ulteriori evoluzioni del mercato internazionale, di predisporre un temporaneo strumento agile e sollecito che, evitando di ricorrere (con frequenza che potrebbe essere anche settimanale) alla decretazione di urgenza, consenta al Governo di intervenire in modo da equilibrare gli effetti (delle diminuzioni dei prezzi nei mercati internazionali) che si possono determinare per i settori economici produttivi e per i consumatori, con gli obiettivi di finanza pubblica in un quadro di più generale politica economica.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge in rassegna prevede la delega al Governo ad emanare le disposizioni occorrenti per disporre l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine quando, a seguito di variazioni negative dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi, si sono verificate le condizioni per la riduzione dei corrispondenti prezzi di vendita al consumo

all'interno. I prodotti per i quali è concessa al Governo la delega ad aumentare l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale; la benzina; il petrolio diverso da quello lampante; la benzina agevolata per i turisti stranieri di cui alla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » di cui alla lettera E), punto 1), della predetta tabella; il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alla lettera D), punto 3), della medesima tabella; gli oli da gas da usare come combustibile di cui alla lettera F), punto 1), della medesima tabella; gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della medesima tabella.

Come è dato vedere si tratta dei prodotti il cui prezzo di vendita al consumo all'interno è direttamente collegato con le variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei (sempre che superino la cosiddetta franchigia di invarianza di 5 lire/litro, IVA compresa), nonché di quelli nella cui composizione rientrano tali prodotti e che pertanto subiscono una imposizione ad essi correlata.

L'esercizio della delega deve essere conforme ai seguenti principi e criteri direttivi:

I) devono essersi verificate variazioni negative dei prezzi medi europei che comportano riduzioni dei prezzi massimi in vigore di almeno 5-lire/litro, IVA compresa;

II) l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine deve essere disposto in misura pari all'importo della variazione in diminuzione dei prezzi medi europei. Per quanto riguarda il prodotto « Jet Fuel JP/4 » assoggettato da aliquota agevolata, l'aumento deve essere in misura corrispondente a quello stabilito per la benzina in modo da mantenere invariata

la proporzione sempre esistita tra la imposizione normale e quella ridotta (un decimo) prevista per questo prodotto;

III) le variazioni intervenute nei prezzi medi europei degli oli da gas, ai fini dell'esercizio della delega, hanno rilevanza solo se riguardano sia la destinazione per uso autotrazione sia la destinazione per uso riscaldamento e, qualora esse siano di diverso importo, l'aumento è disposto in misura pari a quello della variazione di minore entità. La ragione di tale principio è da ricercare nella esigenza di evitare ogni diversificazione del carico tributario sugli oli da gas a seconda della loro destinazione. Quando si verificano le condizioni per l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas, in relazione agli aumenti che si stabiliscono, sono altresì aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entrano appunto gli oli da gas. In tal caso l'aumento verrà disposto in misura corrispondente alla variazione di aliquota stabilita per gli oli da gas, tenendo conto della quantità che di essi è mediamente contenuta nei predetti oli combustibili.

Le disposizioni saranno emanate, sulla base dei principi e criteri direttivi sopra illustrati, con decreti aventi valore di legge ordinaria in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della legge di delegazione (sempre che ovviamente si tratti di variazioni la cui entità supera la cosiddetta franchigia di invarianza), fino al 30 giugno 1987.

* * *

Il disegno di legge in rassegna viene presentato all'approvazione del Parlamento in uno al disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, in modo da consentirne un esame che, per la sua contestualità, sia in grado di cogliere le finalità cui il disegno stesso si ispira.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, le disposizioni occorrenti per disporre lo aumento della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti quando, a seguito della variazione dei prezzi medi europei, si sono verificate le condizioni per la riduzione dei loro prezzi di vendita al consumo all'interno: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina, petrolio diverso da quello lampante; nonché benzina agevolata per i turisti stranieri, prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, oli da gas da usare come combustibile e oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui, rispettivamente, alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. L'aumento è disposto in misura pari all'importo della variazione in diminuzione dei prezzi medi europei e, per il « Jet Fuel JP/4 », in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli da gas l'aumento è disposto solo quando la variazione riguarda sia la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento ed è limitato ad un importo pari a quello della variazione di minore entità; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento è disposto in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 saranno emanate con decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del

Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle variazioni dei prezzi medi europei che si verificheranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge. I decreti dovranno essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.